

info**lavoro**

INPS: minimale contributivo per le cooperative in crisi aziendale

pag. 3

info**lavoro**

INPS: Bonus 200 euro per i lavoratori dipendenti - istruzioni

pag. 4

info**diritto**

Cooperative, trattamento contabile dei ristoranti

pag. 4

in**evidenza**

Versamento 3% Coopfond

pag. 6

in**evidenza**

Avviati i nuovi progetti che interessano gli operatori volontari di Servizio Civile in Legacoop

pag. 8



Misure Covid sui luoghi di lavoro dal 1.07.2022

Il protocollo 30.06.2022 (<https://bit.ly/3P9RgED>) tra i Ministri del Lavoro, della Salute, Sviluppo Economico, Inail e parti sociali ha aggiornato le misure anti-Covid negli ambienti di lavoro **fino al 31.10.2022**.

Riassumiamo le principali:

1) Informativa e accesso al luogo di lavoro:

- il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare;
- il personale ha l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- il personale ha il divieto, in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali, di fare ingresso in azienda o di permanervi;
- il personale è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro laddove, successivamente all'ingresso in azienda, sussistano i sintomi del Covid-19;
- il personale ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;
- il datore di lavoro deve fornire adeguata informativa sul complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- obbligo di controllo della temperatura corporea prima dell'accesso al luogo di lavoro con divieto di ingresso nell'ipotesi in cui dalla rilevazione risultasse una temperatura superiore a 37,5°C;
- riammissione al lavoro dopo l'infezione secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- favore per orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa) e, laddove possibile, porta di entrata e porta di uscita dedicate da questi locali;
- presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni;
- lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19: in questo caso, l'appaltatore



infolavoro

Misure Covid sui luoghi di lavoro dal 1.07.2022	pag.1
INPS: minimale contributivo per le cooperative in crisi aziendale	pag.3
INPS: turismo e stabilimenti termali. Chiarimenti per l'esonero contributivo	pag.3
INPS: sgravio contributivo per l'apprendistato di 1° livello - istruzioni	pag.4
INPS: Bonus 200 euro per i lavoratori dipendenti - istruzioni	pag.4
Tabelle costo del lavoro multiservizi e minimali contributivi da applicare in stato di crisi	pag.4

infodiritto

Cooperative, trattamento contabile dei ristorni	pag.4
Crisi d'Impresa. Istituito il diritto di segreteria dovuto alla Camera di Commercio per la procedura di composizione negoziata	pag.5

inevidenza

Al via le domande ai fondi PNRR per accordi di filiera agroalimentare Gianni Allegretti	pag.6
Versamento 3% Coopfond	pag.6
Società che approvano il bilancio a giugno	pag.7
Imprese di autotrasporto merci. Dal 1° luglio le domande di contributo per l'acquisto di veicoli commerciali a sostenibilità ecologica	pag.7
D.L. N. 73/2022 Decreto semplificazioni. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche	pag.7
Avviati i nuovi progetti che interessano gli operatori volontari di Servizio Civile in Legacoop	pag.8
Buono carburante 2022 e altri fringe benefit	pag.8
È online l'applicativo che le aziende pubbliche e private con oltre 50 dipendenti devono utilizzare per redigere e trasmettere entro il 30 settembre il rapporto biennale delle pari opportunità 2020-21	pag.9

inscadenza

PROSSIME SCADENZE	pag.9
-------------------	-------

Redazione

Barbara Esposto

Segretaria di Redazione

Elisabetta Dondero

Progetto Grafico

www.homeadv.it

Fotografia

Archivio icp / 123rf

Archivio Legacoop

Convenzione UNIPOLIS & LEGACOOP

Nuovi sconti per te



Per maggiori informazioni visita la pagina web:
www.convenzioni.unipol.it/Legacoop

SEDI
legacoop
Liguria

GENOVA

Via Brigata Liguria, n. 105 R
16121 Genova (GE)
Tel. +39 010572111 - Fax +39 01057211223
Mail segreteria.ge@legaliguria.coop

SAVONA

Via Cesare Battisti, n. 4/6
17100 Savona (SV)
Tel. +39 0198386847 - Fax +39 019805753
Mail segreteria.savona@legaliguria.coop

LA SPEZIA

Via Lunigiana, n. 229/A
19126 La Spezia (SP)
Tel. +39 0187503170 - Fax +39 0187504395
Mail segreteria.laspezia@legaliguria.coop

IMPERIA

Via T. Schiva, n. 48
18100 Imperia (IM)
Tel. +39 3401181212
Mail segreteria.imperia@legaliguria.coop

info lavoro

<< continua da pag. 1

dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente;

- il committente è tenuto a dare, all'appaltatore, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale ne rispettino integralmente le disposizioni;

2) Misure di igiene e spazi comuni:

- pulizia giornaliera e sanificazione dei locali, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago periodicamente (o immediatamente nel caso in cui vi sia la presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali);
- pulizia, a fine turno, e sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.
- costante ricambio dell'aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata;
- messa a disposizione, a cura del datore di lavoro, di idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili;
- obblighi per i lavoratori di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani;
- accesso contingentato, con ventilazione continua e per un tempo ridotto di sosta, all'interno degli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi;
- organizzazione degli spazi e sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie;
- sanificazione periodica e pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack;

3) Utilizzo delle mascherine FFP2:

- le mascherine FFP2, anche se attualmente obbligatorie solo in alcuni settori (quali, ad esempio, trasporti, sanità), rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative;
- ai fini di cui sopra, il datore di lavoro assicura la disponibilità di mascherine FFP2 per consentire a tutti i lavoratori l'utilizzo;
- il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o dell'RSPP, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire mascherine FFP2, che dovranno essere indossati obbligatoriamente, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili;
- analoghe misure sono individuate anche nell'ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda;

4) Smart Working (a tal proposito, ricordo che, **fino al 31 agosto 2022**, si può sempre fare ricorso alla **procedura semplificata**, per la quale non è necessario allegare alcun accordo con il lavoratore:

- viene rimarcata l'utilità del lavoro agile, soprattutto per i lavoratori fragili;
- le Parti sociali hanno manifestato l'auspicio che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere alla procedura semplificata per lo smart working;
- il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili.

5) Lavoratori fragili:

● oltre a quanto sopra riportato, le Parti sociali hanno chiesto che vi sia una proroga al 31 dicembre 2022 della disciplina a protezione dei lavoratori fragili (i quali, "di norma", dovrebbero svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o anche attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto).

Segnaliamo che, rispetto al passato (quando vigeva la situazione emergenziale), **il datore di lavoro è più "responsabilizzato", in quanto deve valutare se assumere delle decisioni che in precedenza erano imposte dalla legge, ed è quindi esposto a maggiori rischi**: ad esempio, l'uso delle mascherine FFP2 è suggerito, ma è il datore di lavoro che deve valutare, su indicazione del medico competente o dell'RSPP, quei lavoratori ai quali imporre l'uso di mascherine FFP2, tenendo conto delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi, nonché della presenza di soggetti fragili.

In collaborazione con Studio Legale Tributario GPD www.gpdlex.com

INPS: minimale contributivo per le cooperative in crisi aziendale

L'INPS, con il messaggio n. 2350 dell'8 giugno 2022 (<https://bit.ly/3Pbjhvv>), fornisce chiarimenti in ordine alla corretta individuazione dell'obbligo contributivo in capo alle società cooperative di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 (<https://bit.ly/3bPTWc0>), in caso di deliberazione, da parte delle stesse, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della citata legge, di un "piano di crisi aziendale".

Il messaggio richiama l'interpello n. 48/2009 del Ministero del Lavoro, il quale aveva evidenziato come l'eccezionalità degli accadimenti che ne costituiscono il presupposto, ed esclusivamente per il periodo di durata del piano di crisi aziendale deliberato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (<https://bit.ly/3P5DwdN>), è consentito il superamento della generale disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 (<https://bit.ly/3li5gty>).

Pertanto, in virtù del citato interpello, limitatamente al periodo di durata del piano di crisi aziendale, l'obbligazione contributiva *"andrà quantificata sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto tuttavia del minimale contributivo giornaliero di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo D.L. n. 338/1989"*.

INPS: turismo e stabilimenti termali Chiarimenti per l'esonero contributivo

L'INPS, con la circolare n. 67 del 10 giugno 2022 (<https://bit.ly/3AuHxVi>), fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'**esonero totale dal versamento dei contributi** previdenziali a carico del datore di lavoro per nuove assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, nonché per la conversione a tempo indeterminato dei predetti contratti, nei **settori del turismo e degli stabilimenti termali**.



INPS: sgravio contributivo per l'apprendistato di 1° livello - istruzioni

L'INPS, con la circolare n. 70 del 15 giugno 2022 (<https://bit.ly/3OZCgJu>), fornisce le istruzioni operative per avvalersi dello **sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore**, così come previsto dall'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022 - <https://bit.ly/3RbUHfM>).

Per l'anno 2022 i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove possono beneficiare di uno **sgravio contributivo del 100%** per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

INPS: Bonus 200 euro per i lavoratori dipendenti - istruzioni



L'INPS, con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022 (<https://bit.ly/3lxsndk>), fornisce le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti, per pensionati ed altre categorie di soggetti previste dagli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

Tutta la prassi in materia di Bonus 200 euro

- INPS, messaggio n. 2580 del 27 giugno 2022 (<https://wp.me/pa01fs-iQP>) apertura del servizio di presentazione delle domande
- INPS, circolare n. 73 del 24 giugno 2022 (<https://wp.me/pa01fs-iQn>) i chiarimenti per l'erogazione del Bonus per tutte le categorie dei lavoratori
- INPS, messaggio n. 2559 del 24 giugno 2022 (<https://wp.me/pa01fs-iQI>) la dichiarazione del lavoratore
- INPS, messaggio n. 2505 del 21 giugno 2022 (<https://wp.me/pa01fs-iPg>) chiarimenti sull'erogazione del Bonus
- INPS, messaggio n. 2397 del 13 giugno 2022 (<https://wp.me/pa01fs-iNU>) prime istruzioni per l'erogazione del Bonus per i lavoratori dipendenti

Tabelle costo del lavoro multiservizi e minimali contributivi da applicare in stato di crisi

Pubblicate dal ministero del Lavoro le nuove **tabelle del costo medio orario del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi** (<https://bit.ly/3nEQWSD>).

Pubblicate inoltre le note del INL e del Ufficio Giuridico del Ministero del Lavoro che **ribadiscono la validità degli interpelli del 2009** e dunque confermano **che l'obbligo contributivo**, in caso di riduzione del trattamento economico dei soci lavoratori conseguente ad uno stato di crisi ex art. 6 L.142/2001, **andrà sempre quantificato sulla base dell'imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, ma sempre nel rispetto del minimale contributivo previsto all'art.1, comma 2, della legge 389/1989** (<https://bit.ly/3ArJEZZ>).

infodiritto

Cooperative, trattamento contabile dei ristorni

L'OIC, in data 8.06.2022, ha approvato definitivamente gli emendamenti destinati a regolare alcuni istituti tipici delle società cooperative. Particolarmente interessanti appaiono le novità legate al trattamento contabile dei ristorni.



Il **ristorno** - strumento tecnico - è un istituto tipico delle cooperative, utilizzato per attribuire ai soci, il vantaggio derivante dallo **scambio mutualistico con la cooperativa**. All'**assemblea dei soci**, su proposta degli amministratori, è assegnato il potere di deliberare sull'erogazione dei ristorni; possono però, legittimamente, essere presenti clausole statutarie o regolamentari che prevedono un diritto al ristorno da parte del socio.

I ristorni vengono distribuiti, per le cooperative di consumo, come rimborso del prezzo pagato, mentre per le cooperative di produzione e lavoro come maggiore retribuzione. In ogni caso, ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c., la distribuzione deve tener conto della quantità e qualità dello scambio mutualistico. Il ristorno, infatti, trae origine dallo scambio mutualistico differenziandosi dai dividendi che sono, invece, legati al capitale sociale sottoscritto e versato.

Come devono essere trattati a livello contabile i ristorni? Le opzioni a disposizione sono 2, la prima prevede l'**imputazione al conto economico** dell'esercizio a cui si riferisce lo scambio mutualistico, con contropartita un debito d'esercizio. Nelle cooperative di consumo, quindi, la distribuzione dei ristorni determina una rettifica dei ricavi al ribasso mentre nelle cooperative di produzione e lavoro determina un aumento dei costi.

La seconda opzione a disposizione dei tecnici e degli amministratori prevede la possibilità di **contabilizzarli, all'atto della delibera assembleare, similmente a una distribuzione di utili**.

Sul punto è intervenuto l'OIC, che chiarisce che **utilizzare uno dei 2 metodi dipende dalla presenza o meno di un vincolo statutario o regolamentare che obbliga la cooperativa a erogare il ristorno**, naturalmente quando sono presenti anche tutte le altre condizioni previste dalle norme.

L'imputazione va fatta al conto economico quando, nello statuto o in un regolamento, è presente un vincolo che obbliga la cooperativa all'erogazione. Quando invece la decisione è lasciata all'assemblea andranno imputati allo stato patrimoniale, al momento in cui viene approvata la delibera che fa sorgere, a carico del sodalizio, l'obbligo di erogarli.

Prima dell'approvazione dell'emendamento del 8.06.2022 da parte dell'OIC, **il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili** considerava, in ogni caso, il ristorno una componente del conto economico. La posizione è stata da sempre osteggiata dalla dottrina maggioritaria che ha invece ritenuto l'imputazione allo stato patrimoniale più confacente, attribuendo al ristorno natura di utile. Per l'Amministrazione Finanziaria le 2 tipologie di imputazione dei ristorni sono sempre state considerate sostanzialmente neutre e valide.

Crisi d'Impresa. Istituito il diritto di segreteria dovuto alla Camera di Commercio per la procedura di composizione negoziata

Il diritto di segreteria per la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa è fissato in euro 252,00 per singola pratica.

Lo ha stabilito il Ministero dello sviluppo economico con il decreto 10 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2022. L'importo stabilito, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 8-bis, del D.L. n. 118/2021, convertito dalla L. n. 147/2021, è a carico dell'impresa che propone l'istanza ed è a copertura dei costi che gravano sulle Camere di Commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.

A partire dal 15 novembre 2021 sono entrate in vigore le nuove modalità di Composizione Negoziata della Crisi

d'impresa, così come previste dal D.L. 118/2021, convertito nella Legge 147/2021. La composizione negoziata è uno strumento innovativo che viene messo a disposizione degli imprenditori e dei loro consulenti e che è finalizzato alla ristrutturazione o al risanamento aziendale delle imprese in difficoltà, tramite il ricorso a procedure alternative al fallimento.

Si tratta di un percorso volontario ed extragiudiziale: nei casi in cui il risanamento dell'impresa risulti ragionevolmente perseguibile, l'imprenditore può chiedere la nomina di un esperto indipendente il cui compito è quello di supportarlo nell'identificazione di possibili soluzioni nonché nelle trattative con i creditori. Tutta la procedura si svolge su una apposita piattaforma unica nazionale: l'unico luogo per gestire le istanze e i documenti da parte di tutti i soggetti coinvolti. Possono accedere alla procedura di composizione negoziata tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, comprese le ditte individuali e le società agricole. Il percorso della composizione è esclusivamente di tipo volontario, quindi attivabile solo dalle imprese che decidono di farvi ricorso. La composizione negoziata della crisi di impresa che si svolge all'interno della citata piattaforma, prevede varie fasi: la preparazione dell'istanza e l'inserimento di tutti i documenti da allegare all'istanza stessa; l'invio dell'istanza con relativa pre-istruttoria; la presa in carico dell'istanza e i controlli formali da parte dell'ufficio; la nomina dell'esperto da parte della Camera di Commercio; l'accettazione dell'incarico dopo un'attenta verifica delle condizioni; il confronto tra l'impresa e l'esperto e l'accompagnamento nella composizione della crisi, con i conseguenti possibili esiti, dall'archiviazione fino alla liquidazione del compenso dell'esperto. Riassumiamo brevemente l'iter della procedura e i principali adempimenti previsti presso la Camera di Commercio e il Registro delle imprese.

1) L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa (art. 2, comma 1).
2) L'istanza di nomina dell'esperto indipendente è presentata tramite un'apposita piattaforma telematica unica nazionale mediante la compilazione di un modello il cui contenuto è stato definito con un apposito decreto dirigenziale del Ministero della giustizia. Attraverso la piattaforma l'imprenditore, prima di entrare nel relativo percorso, ottiene tutte le informazioni utili sulla composizione negoziata, sulle modalità di attivazione del percorso e sui documenti da produrre.

La nomina dell'esperto è affidata a una commissione composta da tre membri che durano in carica due anni e che vengono designati dall'Autorità giudiziaria, dal presidente della Camera di commercio regionale e dal Prefetto e può avvenire solo tra i soggetti iscritti in elenchi formati presso ciascuna Camera di commercio capoluogo di regione, mentre l'iscrizione agli elenchi può essere richiesta solo da professionisti di esperienza o da altri soggetti muniti di competenze ben determinate.

3) All'istanza dovrà essere inserita tutta la documentazione prevista dal comma 3 dell'art. 5 della citata L. n. 147/2021, di conversione del D.L. n. 118/2021, e le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato.

4) L'esperto, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, dovrà comunicare all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserire la dichiarazione di accettazione nella piattaforma. In caso contrario ne dovrà dare comunicazione riservata al soggetto che l'ha nominato perché provveda alla sua sostituzione (art. 5, comma 4).

5) Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto al segretario generale della Camera di Commercio, il quale dovrà riferire alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione (art. 5, comma 6).

6) Nel percorso di composizione negoziata non vi è l'esigenza di ricorrere al Tribunale posto che le trattative si svolgono tra l'imprenditore e le parti interessate con l'ausilio e la competenza dell'esperto. Tuttavia, nel caso vi sia l'esigenza di proteggere il patrimonio dell'imprenditore da iniziative che possono turbare il regolare corso delle trattative e mettere a rischio il risanamento dell'impresa, è previsto che l'imprenditore ottenga una protezione del patrimonio. Perché si attivi la protezione è sufficiente che l'imprenditore chieda, contestualmente alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto o con successiva



inevidenza

Al via le domande ai fondi PNRR per accordi di filiera agroalimentare

Gianni Allegretti

Finalmente operativa la misura prevista dall'art. 66 L. 289/2002 a sostegno delle **filieri agroalimentari**, rimasta da allora "sulla carta", grazie al D.M. 22.12.2021 che reca la relativa disciplina attuativa degli **accordi di filiera** e dei **programmi di intervento destinatari dei contributi in conto capitale e/o di finanziamento previsti dal fondo complementare al PNRR**.

La presentazione delle relative domande, a cura del soggetto proponente, è possibile **nei 90 giorni successivi al 24.06.2022**, data di attivazione della piattaforma web predisposta dal Mipaaf.

Il soggetto proponente diviene così il **referente unico** nei confronti del Mipaaf ad ogni fine per l'attuazione del programma di investimento e l'assunzione della rappresentanza, in via esclusiva, dei partecipanti della filiera beneficiari del contributo per tutti i rapporti, le operazioni e gli atti dipendenti dal programma, fatti salvi unicamente i provvedimenti di revoca delle agevolazioni.

Il Mipaaf, con il D.M. 22.12.2021, ha definito criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera e la realizzazione dei programmi di intervento nell'ambito della Missione 2 del PNRR e definito, con l'avviso 22.04.2022, n. 182458, i requisiti di accesso, le condizioni di ammissibilità, forma e intensità delle agevolazioni nonché termini e modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione dei programmi con ammontare di spese ammissibili compreso tra 4 e 50 milioni di euro per ogni progetto (dotazione complessiva di 1 miliardo e 230 milioni).

Sono "soggetti proponenti":

- le cooperative agricole e loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori agricoli e le relative associazioni;
- le organizzazioni interprofessionali operanti nel settore agricolo e agroalimentare; gli enti pubblici;
- le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione (partecipate per almeno il 51% da imprenditori agricoli, società cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori);
- le associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari, già costituite all'atto della presentazione della domanda;
- le reti di imprese.

Secondo l'art. 5, c. 3 D.M. 22.12.2021, **sono soggetti beneficiari:**

- le imprese, anche in forma consortile, le cooperative e loro consorzi e le imprese organizzate in reti di imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare;
- le organizzazioni di produttori agricoli e le relative associazioni riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute;
- gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, come definiti dal Reg. (Ue) n. 702/2014, iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca (solo per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo).

Sono ammissibili, in relazione alla tipologia di beneficiario, i seguenti **interventi:**

- investimenti in attività materiali e immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria (PMI e GI, grandi imprese);
- investimenti per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli (PMI e GI);
- investimenti nella trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non agricoli (solo PMI);
- costi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità (PMI e GI);
- costi per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere o mostre (solo PMI);
- progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo (PMI, GI e Organismi di ricerca);
- partecipazione alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili (solo PMI).

La domanda di accesso alle agevolazioni, nella forma di contributo in conto capitale e/o di finanziamento agevolato, redatta utilizzando il format allegato al decreto, sottoscritta digitalmente dal soggetto proponente, deve **contenere il programma, l'accordo di filiera** (che deve necessariamente riguardare un ambito multiregionale) e la **scheda sintetica del progetto e del piano finanziario** per ciascun soggetto beneficiario.

Versamento 3% Coopfond

Ricordiamo alle Cooperative associate di adempiere a quanto previsto dalla L. 59/92 in merito all'obbligo del versamento del 3% sugli utili relativi all'esercizio 2021, entro e non oltre 60 giorni dall'approvazione del bilancio, da parte dell'Assemblea dei Soci della Cooperativa. Il versamento va effettuato solo se l'importo dovuto supera 10,32 euro. Per le cooperative che, essendo già costituite in anni precedenti, abbiano aderito a Legacoop solo nel corso del 2021 è importante tener conto della data di adesione, perché a Coopfond va versata solo la quota, calcolata a giorni, a partire dalla data riportata sul certificato di adesione. Inoltre si specifica che le cooperative che aderiscono a due o più Associazioni devono suddividere in parti uguali la quota del 3% tra i Fondi Mutualistici delle Associazioni a cui l'ente aderisce.

Il versamento deve essere effettuato esclusivamente con le seguenti modalità:

1) tramite POSTA

sul CCP N. 000042591008

2) tramite BANCA

su uno dei due conti sotto indicati:

BPER Fil.2 Bologna - c/c 35073842

IBAN: IT74U0538702402000035073842

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Ag. 2 Bologna

IBAN: IT03F0103002402000000983086

(Conti intestati a Coopfond S.p.A.

Via Guattani, 9 - 00161 Roma)

Anche i versamenti bancari devono riportare nella causale: denominazione e CF della cooperativa, l'anno di bilancio, ed il codice anagrafico. NB: il versamento con Mod. F24 è riservato esclusivamente ai contributi di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, e quindi è utilizzato solo dalle cooperative non aderenti alle Associazioni riconosciute. E' importante l'invio tramite mail di una copia della ricevuta del versamento ai seguenti indirizzi mail:

g.colucci@coopfond.it

e l.desantis@coopfond.it

Per comunicazioni/chiarimenti contattare al n. 06/44249435 la sig.ra G.Colucci o la d.ssa L.De Santis; di utilità anche la consultazione del sito www.coopfond.it



Società che approvano il bilancio a giugno

Le società di capitali che hanno approvato il bilancio nel mese di giugno 2022 (entro il termine di 180 giorni) sono normalmente tenute a versare **entro il 31.07** le imposte sul reddito a saldo 2021 e primo acconto 2022.

Quest'anno però il 31.07 cade di domenica, con il conseguente slittamento della scadenza a **lunedì 1.08.2021**, che a sua volta rientra nella proroga di Ferragosto e fa slittare l'adempimento al 20.08.2022, che è sabato. Pertanto la scadenza è fissata al **22.08.2022**, senza alcuna maggiorazione.

Applicando la **maggiorazione dello 0,40%**, si potranno sfruttare ulteriori 30 giorni e la scadenza sarà il **21.09.2022** (risoluzione 6.06.2007, n. 128/E).

Imprese di autotrasporto merci. Dal 1° luglio le domande di contributo per l'acquisto di veicoli commerciali a sostenibilità ecologica

Il Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili ha pubblicato sul proprio sito, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto direttoriale 7 aprile 2022 che prevede gli incentivi 2022-2026 per il rinnovo del parco veicoli attraverso l'acquisto di automezzi esclusivamente a trazione alternativa. Il decreto attua gli stanziamenti previsti dal decreto del 18 novembre 2021 n. 461 (Elevata Sostenibilità) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2022, con risorse complessive pari a 50 milioni di euro suddivise nel periodo 2022-2026 destinate solamente all'acquisto di automezzi a trazione alternativa ibridi, elettrici, CNG (metano gassoso) e LNG (gas naturale liquefatto). Per ogni singola impresa e per ciascun periodo di incentivazione, il tetto massimo di contributo è pari a 700.000,00 euro. Sono previsti 6 periodi di incentivazione i cui termini temporali e le relative risorse sono le seguenti:

- 1° periodo: dalle ore 10:00 del 1° luglio 2022 al alle ore 16:00 del 16 agosto 2022;
- 2° periodo: dalle ore 10:00 del 15 marzo 2023 al alle ore 16:00 del 28 aprile 2023;
- 3° periodo: dalle ore 10:00 del 1° dicembre 2023 al alle ore 16:00 del 15 gennaio 2024;
- 4° periodo: dalle ore 10:00 del 26 agosto 2024 al alle ore 16:00 del 11 ottobre 2024;
- 5° periodo: dalle ore 10:00 del 5 maggio 2025 al alle ore 16:00 del 20 giugno 2025;
- 6° periodo: dalle ore 10:00 del 12 gennaio 2026 alle ore 16:00 del 20 febbraio 2026.

Il sistema delle domande di ammissione ai benefici si articola in due fasi: una fase di prenotazione sulla sola base del contratto di acquisizione dei beni (che si deve allegare alla domanda) e una fase di rendicontazione relativa all' acquisizione dei beni. Le domande e l'intera gestione del processo di ammissione ed erogazione del contributo, come per le altre occasioni è gestito dalla RAM S.p.A. - azienda specifica del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili. La domanda dovrà essere presentata solo tramite PEC del richiedente ed indirizzata a: ram.investmentielevatasostenibilita@legalmail.it. Il modello di istanza sarà fornito in apposito formato informatico sul sito del soggetto gestore RAM. Per tutti gli altri aspetti di dettaglio si rimanda ad una lettura approfondita del decreto direttoriale del 7 aprile 2022.



D.L. N. 73/2022 Decreto semplificazioni. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche



Il decreto legge, all'articolo 3, riscrive alcune date del calendario fiscale: Al comma 4, viene inoltre modificata la norma che disciplina l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, con aumento della soglia da 250,00 a 5.000,00 euro per il differimento del versamento dell'imposta. Il pagamento dell'imposta di bollo può, quindi, essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, se l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5.000,00 euro (e quindi non più a 250,00 euro);
- b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 5.000,00 euro (e quindi non più a 250,00 euro). Dunque, la soglia monetaria prevista per il differimento del versamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, dell'imposta di bollo dovuta per i primi due trimestri dell'anno è innalzata da 250,00 euro a 5.000,00 euro. Pertanto, se l'importo da versare per le fatture emesse nel primo trimestre 2023 non supera 5.000,00 euro, il bollo può essere versato entro il termine previsto per il versamento del secondo trimestre (30 settembre); se l'importo da versare per le fatture emesse nel primo e secondo trimestre non è superiore, complessivamente, a 5.000,00 euro, il bollo può essere versato entro il 30 novembre.

Avviati i nuovi progetti che interessano gli operatori volontari di Servizio Civile in Legacoop



Partono i giovani inseriti nei progetti di servizio civile nelle cooperative Saba-Biscione di Genova e Cocea a La Spezia. Il programma regionale di riferimento è “Sostegno inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del paese” i progetti nei quali i giovani operatori saranno impegnati per 12 mesi sono:

● PROGETTO A piccoli passi

Obiettivo: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e un’opportunità di apprendimento per tutti

Settore di intervento E: Educazione e promozione culturale, area di intervento. nr 5 servizi all’infanzia

● PROGETTO Il nido è una comunità

Obiettivo n.4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e un’opportunità di apprendimento per tutti

Settore di intervento E: Educazione e promozione culturale

Area di intervento n.1: Animazione culturale verso minori educazione e promozione ambientale

● PROGETTO La bottega di Evergreen

Obiettivo: Ridurre l’ineguaglianza all’interno delle nazioni

Settore di intervento A: Assistenza

Area di intervento: Disabili e altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale

● PROGETTO Nel quartiere che vorrei

Obiettivo: Ridurre l’ineguaglianza all’interno delle nazioni

Settore di intervento A: Assistenza

Area di intervento: Minori e giovani in condizioni di disagio o esclusione sociale, migranti

Per info e accrediti per ospitare i giovani 2023 scrivere a:

rosangela.conte@legaliguria.coop

A cura della Dott.ssa Rosangela CONTE

Promozione e formazione, CSR, legalità in impresa

Resp. Servizio Civile Legacoop Liguria

Buono carburante 2022 e altri fringe benefit

Il **Decreto Ucraina** (D.L. 21/2022), convertito con L. 51/2022, ha previsto, all’art. 2, la possibilità per i datori di lavoro privati di corrispondere ai dipendenti un massimo di 200 euro di **buoni benzina**, che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, c. 3 del Tuir (D.P.R. 917/1986), ossia esenti da contributi Inps e ritenute Irpef. La previsione ha validità solo per l’anno 2022; a tal proposito, si intendono i buoni benzina corrisposti ai lavoratori fino al 31.12.2022, anche se l’utilizzo avverrà in data successiva.

Tale possibilità riguarda tutti i datori di lavoro privati, mentre rimangono esclusi dalla portata della norma la Pubblica Amministrazione e gli enti pubblici non economici.

I **beneficiari** sono esclusivamente i lavoratori dipendenti, assunti a qualunque titolo, sia a tempo determinato che indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale (per i quali non è previsto alcun riproporzionamento dell’importo), anche con contratto di lavoro intermittente, e compresi **apprendisti e dirigenti**, anche nel caso di svolgimento dell’attività in smart working. I buoni carburante non potranno essere

erogati ai soggetti che non hanno un contratto di lavoro subordinato (a titolo esemplificativo, tirocinanti, collaboratori o lavoratori autonomi); per esempio, il buono carburante non può essere corrisposto agli **amministratori**.

Le aziende non sono obbligate a corrispondere i buoni benzina e anche se decidessero di riconoscerli, l’importo può essere inferiore a 200 euro; nel caso in cui l’azienda decidesse di riconoscere un **importo superiore a 200 euro**, l’intero importo sarà interamente imponibile (non solo l’eccedenza) come previsto in tema di fringe benefit all’art. 51, c. 3 del Tuir.

Le **aziende**, quindi, possono liberamente decidere se, quanto e a quali lavoratori riconoscere il buono. I beneficiari infatti non devono necessariamente essere tutti i lavoratori dipendenti, ma anche solo alcune categorie; si ritiene tuttavia consigliabile un comportamento non discriminatorio.

Si precisa che deve trattarsi di buoni carburante o analogo titolo, rimanendo esclusa qualsiasi possibilità di rimborso al lavoratore di spese sostenute per l’acquisto di carburante.

In aggiunta ai buoni carburante, nei limiti sopra indicati, ricordiamo che i datori di lavoro possono corrispondere un’**ulteriore buono spesa**, soggetto alle ordinarie regole in tema di fringe benefit di cui all’art. 51, c. 3 del Tuir. L’importo, che deve considerare tutti i fringe benefit erogati nel corso dell’anno, è in questo caso esente da contributi Inps e ritenute Irpef fino al limite annuo di **258,23 euro**; se il valore riconosciuto è superiore a tale limite, sarà interamente soggetto a contributi Inps e ritenute Irpef. Ricordiamo che i fringe benefit in generale possono essere riconosciuti anche ai lavoratori percettori di redditi assimilati a lavoro dipendente, tra cui collaboratori e amministratori.

Nel caso in cui, **prima del 22.03.2022**, data di entrata in vigore del D.L. 21/2022, le aziende abbiano già riconosciuto ai lavoratori un buono carburante di importo pari a 200 euro, si ritiene possano erogare un **buono carburante aggiuntivo** esente da contributi Inps e ritenute Irpef se di importo fino a 258,23 euro.

Considerato quanto sopra, per l’anno 2022, le aziende potranno corrispondere:

- 200 euro di **buoni benzina** a tutti i lavoratori dipendenti o a categorie;
- in aggiunta, 258 euro di **buoni spesa** (a titolo d’esempio, carburante, supermercato, ecc.) a tutti i lavoratori dipendenti, ma anche collaboratori e amministratori.



È online l'applicativo che le aziende pubbliche e private con oltre 50 dipendenti devono utilizzare per redigere e trasmettere entro il 30 settembre il rapporto biennale delle pari opportunità 2020-21



In attuazione dell'articolo 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, come modificato dalla legge n. 162 del 5 novembre 2021, il Decreto interministeriale del 29 marzo scorso ha disposto le modalità per la redazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti (il precedente limite era più di 100). A tale riguardo, si ricorda che il rapporto potrà essere volontariamente inviato anche da aziende con un numero di lavoratori da 1 a 50. Per quanto sopra, con proprio provvedimento pubblicato il 17 maggio u.s., il Ministero del lavoro ha definito, con modulistica apposita, le modalità operative per la redazione del rapporto biennale sulle c.d. pari opportunità. Per completare l'operatività dell'adempimento dell'invio del Rapporto, in scadenza il prossimo 30 settembre 2022, è disponibile dal giorno 30 giugno u.s., il correlato applicativo informatico. La funzionalità citata, è reperibile sul sito www.cliclavoro.it e l'accesso deve avvenire tramite Spid o carta di identità elettronica. Il modello Il nuovo modello è suddiviso in due sezioni. La prima sezione va compilata con i dati generali dell'azienda, riportando i contratti collettivi di ogni livello da essa applicati. La seconda sezione

è relativa alle informazioni generali riguardanti i lavoratori e comprende le tabelle contenenti le movimentazioni e le specifiche utili alla descrizione della situazione di parità di genere. Le modalità di compilazione sono illustrate nel manuale utente disponibile online.

Ricordiamo che sul sito www.legaliguria.coop è disponibile il materiale del webinar tenuto il 22 giugno 2022



Pagina a cura di
FINPRO Liguria srl

PROSSIME SCADENZE

11 Luglio 2022

INPS:

versamento contributi previdenziali per il personale domestico (II trimestre 2022)

FONDO M. NEGRI, M. BESUSSO E A. PASTORE:

versamento dei contributi di previdenza e assistenza integrativa (II trimestre 2022)

15 Luglio

Soggetti IVA: adempimenti contabili

Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente.

ASD, Pro-loco e altre associazioni: adempimenti contabili

Dette associazioni devono annotare, anche con un'unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente.

Esercenti commercio al minuto : adempimenti contabili

Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni per le quali viene rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente.

18 Luglio

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente.

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente.

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente.

Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale

Versamento quinta rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2021 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dell'1,32% mensile a titolo di interessi.

Titolare di partita IVA: versamento 2° rata del saldo IVA 2021

Versamento seconda rata del saldo IVA relativo al 2021 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2022 - 30/06/2022, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%

Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 2° rata del saldo IVA 2021

Versamento 2° rata del saldo IVA relativo al 2021 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2022 - 30/06/2022, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%

Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità fiscale" (ISA): versamento 2° rata

Versamento della 2° rata dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%

Soggetti Ires: versamento 2° rata a titolo di saldo 2021 e primo acconto 2022 dell'Ires

Versamento seconda rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, con

applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%

Società di comodo”: versamento 2° rata della maggiorazione del 10,5% dell’aliquota ordinaria dell’Ires

Versamento seconda rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l’anno 2021 e di primo acconto per l’anno 2022, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%.

Adeguamento alle risultanze degli “Indici Sintetici di Affidabilità fiscale” (ISA): versamento 2° rata

Versamento della seconda rata dell’Ires relativa ai maggiori ricavi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%.

Titolari di partita Iva: versamento 2° rata Irap a titolo di primo acconto 2022 e saldo 2021

Versamento della seconda rata dell’Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2021 e di primo acconto per l’anno 2022 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%

Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 2° rata dell’Irap a titolo di saldo 2021 e primo acconto 2022

Versamento della seconda rata dell’Irap a titolo di saldo per l’anno 2021 e di primo acconto per l’anno 2022, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%.

Adeguamento alle risultanze degli “Indici Sintetici di Affidabilità fiscale” (ISA): versamento 2° rata

Versamento della seconda rata dell’Irap relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%

RITENUTE:

versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti d’appalto nei confronti dei condomini nonché sull’ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (giugno 2022)

ADDIZIONALI:

versamento addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (giugno 2022)

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI:

versamento imposta mese di giugno 2022

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI:

- versamento contributi relativi al mese di giugno 2022:

- INPS: lavoratori dipendenti
- INPS --> Gestione ex ENPALS: lavoratori dello spettacolo
- INPGI: giornalisti professionisti
- Gestione separata INPS committenti
- versamento all’INPS dei contributi per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli professionali, relativi al I trimestre 2022

VERSAMENTI SOSPESI COVID-19:

versamento 19a rata delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi a seguito dell’emergenza da Covid-19, qualora si sia optato per la rateizzazione con versamento del restante 50% del dovuto fino ad un massimo di 24 rate mensili

ADEMPIMENTI E VERSAMENTI INPS SOSPESI:

effettuazione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi (in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021 e delle successive entro il giorno 16 di ciascun mese), in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 28 febbraio 2021, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche

CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCianti:

versamento della XIX rata (di max 24

rate) delle restanti somme dovute (50%) relative alla I quota fissa 2020 su reddito minimale da parte dei contribuenti con calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 33% se con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50 milioni (di almeno il 50% se con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50 milioni)

CONTRIBUTI ENASARCO:

versamento della XIX rata (di max 24 rate) delle restanti somme dovute (50%) relative ai contributi relativi al I trimestre 2020 da parte delle imprese preponenti con calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 33% se con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50 milioni (di almeno il 50% se con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50 milioni) sono tenute al versamento dei contributi relativi al I trimestre 2020

20 Luglio

PREVINDAI E PREVINDAPI:

versamento contributi integrativi per dirigenti industriali (II trimestre 2022)

25 Luglio

MOD. 730:

- CAF e professionisti abilitati, per le dichiarazioni presentate da parte dei contribuenti dal 21 giugno al 15 luglio:
 - consegnano al dipendente/pensionato i Modd. 730 e 730-3 elaborati;
 - inviano telematicamente all’Agenzia delle Entrate i Modd. 730, 730-1, 730-3 e 730-4
- i datori di lavoro ed enti pensionistici che prestano assistenza fiscale per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 21 giugno al 15 luglio:
 - consegnano al dipendente/pensionato/collaboratore la copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3;
 - inviano all’Agenzia delle Entrate i Modd. 730



info  **lega**
legacoop LIGURIA